







I caratteri distintivi

La giurisprudenza della Corte di giustizia ha da tempo messo in evidenza due caratteri fondamentali dell'ordinamento dell'Unione:

- I) **AUTONOMIA** → un ordinamento giuridico che si distingue tanto dal diritto internazionale quanto dagli ordinamenti interni degli SM
- II) **INTEGRAZIONE** → un ordinamento giuridico integrato negli ordinamenti nazionali → spetta ai giudici nazionali il delicato compito di assicurare l'armonica coesistenza dei due ordinamenti

(I)

IL PRINCIPIO DELL'AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA

La Corte di giustizia afferma ben presto il principio

Sentenza 5-2-1963, causa 26/62, *Van Gend & Loos*:

«...la Comunità costituisce un **ordinamento giuridico di nuovo genere** nel campo del diritto internazionale...»

Sentenza 15-7-1964, causa 6/64, *Costa c. ENEL*:

«...a differenza dei comuni trattati internazionali, il TCEE ha istituito un **proprio ordinamento giuridico**, integrato nell'ordinamento giuridico degli SM...»

Le peculiarità dell'ordinamento dell'Unione

La sentenza *Van Gend & Loos* alla luce dell'evoluzione dei Trattati

- i) Lo **scopo dei Trattati** → essi vanno al di là di accordi che si limitano a creare obblighi reciproci tra gli Stati contraenti
- ii) il **potere legislativo dell'Unione** → L'instaurazione di organi investiti di poteri sovrani da esercitare anche nei confronti degli individui
- iii) Un'Unione di Stati, ma anche di **cittadini**, che partecipano alle attività dell'Unione → il ruolo crescente del Parl. eur.; l'affermazione dei principi di democrazia (artt. 9 ss. TUE)
- iv) Il **meccanismo giudiziario del rinvio pregiudiziale** (art. 267 TFUE) → suo presupposto → i giudici nazionali devono applicare il diritto dell'UE anche nelle controversie delle quali siano parte gli individui (cause *inter privatos* o tra Stato e privati)

I tratti distintivi dell'ordinamento dell'Unione rispetto al diritto internazionale

- 1) Gli SM rinunciano, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani
- 2) Gli individui, e non solo gli SM, sono riconosciuti come soggetti di diritto
- 3) Ruolo preminente del diritto scritto
- 4) Elaborazione istituzionale e non consensuale del diritto derivato (*metodo comunitario*)
- 5) La soluzione delle controversie non è rimessa al consenso delle parti interessate

L'autonomia del diritto dell'Unione rispetto al diritto interno degli SM

- a) Le **limitazioni della propria sovranità accettate dagli SM a favore dell'UE** (ente sovranazionale) → derivano dal sistema di ripartizione delle competenze tra UE e SM → gli SM rinunciano a esercitare la propria potestà legislativa là dove l'UE (i) abbia una competenza esclusiva o (ii) abbia legiferato in un settore di competenza concorrente
- b) Gli **individui** → non più soltanto soggetti del diritto nazionale, ma anche soggetti dell'ordinamento giuridico dell'Unione

Corollari del principio di autonomia

- 1) La diretta applicabilità = No adattamento
- 2) La diretta efficacia = se gli individui sono soggetti del diritto dell'Unione significa che questo può incidere direttamente sulla loro sfera soggettiva, ossia
 - a) Può direttamente attribuire diritti agli individui
 - b) Può direttamente imporre obblighi agli individui

(II)

IL PRINCIPIO DELL'INTEGRAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELL'UNIONE EUROPEA NEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI

Sentenza *Costa c. ENEL*

- I Trattati creano un ordinamento autonomo, ma integrato con l'ordinamento giuridico degli SM = le norme dell'UE si integrano nel diritto di ciascuno SM
- ⇒ In caso di conflitto tra norme, gli SM non possono far prevalere la norma nazionale su un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità
- **Principio del primato del diritto dell'Unione** (N.B. la norma dell'UE è comune e sovranazionale, mentre quella nazionale è posta unilateralmente da un singolo SM)
- ⇒ La norma dell'UE prevale **per forza propria**, in ragione dei caratteri dell'ordinamento al quale appartiene, non grazie ai principi dell'ordinamento nazionale
